

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO  
III<sup>o</sup> SEZIONE

**COMUNICATO UFFICIALE N. 092/CFA**  
**(2018/2019)**

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 18 aprile 2019, ha adottato le seguenti decisioni:

## I COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Prof. Enrico Moscati, Avv. Gianfranco Iadecola – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**1. RICORSO DELLA SOCIETA' ASD JUST MOLA PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO LA REVOCA DELLA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 6 IN FAVORE DELLA RECLAMANTE E LA CONFERMA DEL RISULTATO CONSEGUITO SUL CAMPO DI 8 – 2 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ POL. FIVE BITONTO SEGUITO GARA POL. FIVE BITONTO – ASD JUST MOLA DEL 29.9.2018 (Delibera della Corte Sportiva D'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 29 del 15.11.2018)**

La C.F.A., preso atto della rinuncia dichiara estinto il procedimento. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO DEL SIG. PERRUCCI GIULIO (ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ SSD ARL CITTÀ DI CAMPOBASSO) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 8, COMMI 9 E 10 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 94 TER, COMMA 11 NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 6462/29 PF 18-19 GP/AA/MG DEL 27.12.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 52/TFN del 14.3.2019)**

**3. RICORSO DELLA SOCIETA' SSD ARL CITTA' DI CAMPOBASSO AVVERSO LE SANZIONI:**

- PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA;
- AMMENDA DI € 1.500,00;

**INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 6462/29 PF 18-19 GP/AA/MG DEL 27.12.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 52/TFN del 14.3.2019)**

La C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 2 e 3 come rispettivamente proposti dal sig. Perrucci Giulio e dalla società SSD ARL Città di Campobasso di Campobasso (CB) in parziale accoglimento così dispone:

- Sig. Perrucci Giulio riduce la sanzione dell'inibizione a mesi 4;
- Società SSD ARL Città di Campobasso ridetermina la sanzione nella sola ammenda di € 1.000,00.

Dispone restituirsi le tasse reclamo.

**4. RICORSO DEL SIG. ABBATUCCOLO MARIO (ALL'EPOCA DEI FATTI DIRETTORE GENERALE E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ USD RIVAROLESE 1919) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 6512/281 PFI 18-19 MS/GR/GT DEL 28.12.2018** (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n. 52 del 14.3.2019)

**5. RICORSO DELLA SOCIETÀ' USD RIVAROLESE 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 300,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 6512/281 PFI 18-19 MS/GR/GT DEL 28.12.2018** (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n. 52 del 14.3.2019)

La C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 4 e 5 come rispettivamente proposti dal sig. Abbatuccolo Mario e dalla società USD Rivarolese 1919 di Genova (GE) li respinge. Dispone addebitarsi le tasse reclamo.

### II COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Prof. Alberto Massera, Avv. Cesare Persichelli – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**6. RICORSO DELLA SOCIETÀ' ASD OSPEDALETTI CALCIO PER REVISIONE EX ART. 39, COMMA 2 C.G.S. AVVERSO LA CONFERMA DELLA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 - 3 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ VADO E L'AMMENDA DI € 100,00 SEGUITO GARA ASD OSPEDALETTI CALCIO - VADO DEL 23.9.2018** (Delibera della Corte Sportiva D'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n. 20 del 16.10.2018)

La C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società ASD Ospedaletti Calcio di Ospedaletti (IM) e annulla le sanzioni inflitte, ripristinando il risultato conseguito sul campo. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**7. RICORSO DEL PRESIDENTE FEDERALE AVVERSO LA REIEZIONE DEL RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ASD GIOVANILE CENTALLO 2006 SEGUITO GARA ASD MIRAFIORI - ASD GIOVANILE CENTALLO 2006 DEL 15.12.2018 - CAMPIONATO UNDER 16 REGIONALE - GIRONE C** (Delibera della Corte Sportiva D'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Piemonte V.A. - Com. Uff. n. 43 del 31.1.2019)

La C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dal Presidente Federale e annulla la decisione impugnata, rimettendo gli atti al Giudice Sportivo c/o il Comitato Regionale Piemonte per il nuovo esame di merito.

IL PRESIDENTE  
Pierluigi Ronzani

**Pubblicato in Roma il 18 aprile 2019**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina